



## **Testo del Regolamento della Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze presso il Consiglio Giudiziario di Milano:**

### **Art. 1**

La Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze, una volta nominata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Giudiziario di Milano, si riunisce periodicamente con le attribuzioni e le regole di funzionamento specificate dalla legge, dal CSM, dal Regolamento del Consiglio Giudiziario di Milano e dal presente regolamento. Nella prima riunione la Commissione provvede alla nomina di un segretario, anche a rotazione, tra tutti i componenti togati della Commissione.

Al presidente spetta: a) la convocazione della commissione, sulla base della periodicità prefissata e delle richieste del Consiglio Giudiziario e di quelle di almeno 3 componenti della commissione, b) la formulazione dell'ordine del giorno, e) il coordinamento dei lavori, d) l'assegnazione delle pratiche ai singoli componenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 e sempre che a motivo dell'urgenza non sia possibile provvedervi nel corso della successiva riunione. In caso di impedimento svolge le sue funzioni il componente togato più anziano della Commissione, che sia anche componente del Consiglio Giudiziario. Il segretario redige il verbale della riunione e coadiuva il presidente nelle sue attribuzioni.

L'ordine del giorno dei lavori deve pervenire ai singoli componenti almeno tre giorni liberi prima del giorno fissato per la seduta. Nella formazione dell'ordine del giorno si tiene conto anche degli argomenti e dei profili di urgenza che dovessero essere segnalati dai singoli componenti anche a mezzo apposita mailing list. La Commissione si avvale della Segreteria del Consiglio Giudiziario per l'invio telematico dell'ordine del giorno, per la trasmissione telematica tempestiva a tutti i componenti di ogni nuova pratica da trattare, che poi confluirà nell'ordine del giorno, e per ogni altro incombente amministrativo.

La Commissione si intende validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti più uno e con la presenza di almeno un componente eletto nel consiglio giudiziario.

### **Art. 2**

Per lo svolgimento della sua attività, la Commissione acquisisce direttamente i dati chiedendone la trasmissione sempre su supporto informatico e si riserva di indicare agli uffici il formato ritenuto più opportuno.

I dati sono messi a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

L'acquisizione dei dati è effettuata dalla Commissione, oltre che nella fase precedente alla formazione delle tabelle da parte dei capi degli uffici, in ogni momento in cui venga considerato necessario, in relazione agli obiettivi di analisi suoi propri.

### **Art. 3**

Per la trattazione degli affari vengono nominati uno o più responsabili.

Per la trattazione degli affari degli uffici di procura, il responsabile viene scelto, preferibilmente, tra i componenti che svolgono funzioni di pubblico ministero.

Per la trattazione degli affari dei tribunali del distretto viene nominato un responsabile. Per la trattazione degli affari del tribunale e della corte d'appello di Milano la Commissione nomina almeno tre responsabili, di cui uno per il settore civile ed uno per il penale, con facoltà di elevarne il numero qualora lo ritenga necessario.

L'individuazione dei responsabili avviene secondo un criterio automatico, sulla base di una preliminare estrazione a sorte, tenuto conto dei criteri di cui ai commi che precedono del presente capo e della necessità di privilegiare le conoscenze specifiche derivanti dall'ufficio di provenienza dei componenti della Commissione.

I membri che rivestono la qualifica di componenti del Consiglio giudiziario, di regola, non vengono designati responsabili.

### **Art. 4**

Per la lettura e l'analisi dei dati, la commissione ed i responsabili potranno avvalersi, per le rispettive sfere di competenza, del supporto e della collaborazione dei referenti distrettuali per l'informatica, dei referenti per l'informatica interni del singolo ufficio giudiziario, del CISIA, dell'ufficio distrettuale di statistica e della direzione generale statistica del Ministero.

#### **Art. 5**

La Commissione si riunisce di regola almeno una volta al mese, per consentire un'adeguata programmazione delle attività relative alle funzioni, proprie del Consiglio Giudiziario, di vigilanza e controllo sull'andamento degli Uffici Giudiziari del distretto.

#### **Art. 6**

Per gli approfondimenti che dovessero rivelarsi utili, la Commissione interloquisce direttamente con i dirigenti degli uffici.

Con l'autorizzazione del Consiglio Giudiziario, la Commissione potrà instaurare un rapporto di collaborazione con le Commissioni Flussi di altri distretti, nella prospettiva dell'arricchimento delle metodologie e degli strumenti di analisi.